

ACCORDO DI COLLABORAZIONE

TRA

L'Università degli Studi di Palermo (di seguito denominata Università), con sede in Palermo, Piazza Marina n. 61, c.a.p. 90133 C.F. n. 80023730825 P.I. 00605880822, rappresentata dal Prof. Massimo Midiri, nato a Palermo il 30 marzo 1962, nella qualità di Rettore

E

l'Istituto Comprensivo "Colozza-Bonfiglio", con sede in Palermo, Via Imera, 32, c.a.p. 90138, in persona della Dirigente Scolastica, prof.ssa Valeria Catalano;

l'Istituto Magistrale Statale "Regina Margherita", con sede in Palermo, Piazza SS. Salvatore, 1, c.a.p. 90134, in persona del Dirigente Scolastico, prof. Domenico Di Fatta;

il Liceo classico statale "Vittorio Emanuele II", con sede in Palermo, Via Simone di Bologna, 11, c.a.p. 90134, in persona della Dirigente Scolastica, prof.ssa Mariangela Ajello;

il Liceo Scientifico "Benedetto Croce", con sede in Palermo, via Benfratelli 4, c.a.p. 90134, in persona della Dirigente Scolastica, prof.ssa Simonetta Calafiore;

l'Istituto Comprensivo Statale "Lombardo Radice", con sede in Palermo, Via Federico De Maria 36, c.a.p. 90129, in persona del Dirigente Scolastico, prof. Francesco Paolo Camillo;

l'Associazione "Parco del sole", con sede in Palermo, Piazza San Giovanni Decollato (nella omonima chiesa), c.a.p. 90134, in persona del Presidente, dott. Massimo Messina

(di seguito denominati contraente).

PREMESSO

- che in data 14.12.2022 le parti hanno sottoscritto l'accordo quadro.
- che le Parti sono interessate ad una reciproca collaborazione finalizzata all'attuazione di un'attività didattico-culturale organizzata, denominata "Università diffusa".
- che è interesse delle Parti formalizzare attraverso apposito atto convenzionale tale rapporto di collaborazione;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1

Le premesse costituiscono parte integrante del presente atto.

ART. 2

Con l'accordo quadro sottoscritto il 14.12.2022, che qui integralmente si richiama, le parti hanno convenuto una collaborazione scientifica per istituire, ai fini della attività denominata "Università diffusa", esplicantesi in cicli di incontri tematici, anche laboratoriali denominati "Percorsi", nell'ambito delle seguenti tematiche: **la cura ambientale; la coltivazioni di giardini; la storia del quartiere attraverso itinerari monumentali; il rapporto tra salute e alimentazione; nozioni di base di primo soccorso; la chimica e la biologia nel mondo circostante; la gestione nonviolenta**

dei conflitti tra i cittadini e/o tra i cittadini e le Istituzioni; i pregiudizi di genere; la lettura recitata e il teatro; l'interculturalità e la pace; la musica e l'educazione all'ascolto; la cittadinanza e la partecipazione all'impegno civile; il governo e l'amministrazione del bene comune, che saranno attivati sulla base delle disponibilità dei docenti.

Con il presente accordo attuativo e per tutta la durata prevista, le parti si impegnano ad una collaborazione così definita:

le Scuole e le Associazioni individueranno e costituiranno gruppi di ragazze/i e/o persone adulte, ognuno di non meno di 10 e non più di 25 individui che formeranno le classi dei "Percorsi", anche laboratoriali, di norma di 25 ore ciascuno. Metteranno altresì a disposizione, a turno e in modo tra loro concordato, locali in cui i Percorsi si svolgeranno e personale che ne sia responsabile;

l'Università degli Studi di Palermo fornirà le risorse umane atte a svolgere il ruolo docente nell'ambito dei Percorsi e rilascerà a coloro che li avranno frequentati per un minimo di tre quarti delle ore totali un Attestato di frequenza che, previa verifica finale nella forma decisa dal docente, nel rispetto del Regolamento didattico d'Ateneo, potrà dare luogo al riconoscimento di Crediti Formativi Universitari proporzionato all'effettiva frequenza attestata, fino ad un massimo di 5 per la totalità dei Percorsi seguiti, validi nel caso di eventuale iscrizione a un Corso di Studi dell'Università di Palermo.

ART. 3

Le Parti convengono che la collaborazione di cui al precedente art. 2 debba essere svolta a condizione di reciprocità.

ART. 4

I Responsabili scientifici del presente accordo di collaborazione sono:

- per Università, il Prof. Andrea Cozzo
- per il Contraente, i sottoscritti

Dott. Massimo Messina (Associazione "Parco del sole")

Prof.ssa Emanuela Rosalia Tolomeo (Istituto Comprensivo Statale "Lombardo Radice")

Prof.ssa Isabella Tondo (Liceo scientifico "Benedetto Croce")

Prof.ssa Valeria Catalano (Istituto Comprensivo "Colozza-Bonfiglio")

Prof. Ferdinando Siringo (Istituto Magistrale Statale "Regina Margherita")

Prof.ssa Mariangela Ajello (Liceo classico statale "Vittorio Emanuele II")

ART. 5

I risultati delle attività sviluppate in forza del presente atto saranno di proprietà comune. Eventuali pubblicazioni dei risultati ottenuti nell'ambito del rapporto di collaborazione, verranno effettuate previa intesa tra le Parti. In caso di risultati brevettabili, questi saranno di proprietà comune e verranno depositati congiuntamente, fatto salvo il diritto morale degli autori/inventori ai sensi delle vigenti leggi e nel rispetto dell'effettivo apporto inventivo.

Con appositi accordi successivi verranno disciplinati gli aspetti inerenti la co-titolarità, la gestione della proprietà intellettuale e le azioni e attività rivolte alla valorizzazione, ed allo sfruttamento industriale e/o commerciale dell'invenzione e i relativi diritti patrimoniali.

ART. 6

Le Parti si impegnano a tutelare e promuovere l'immagine dell'iniziativa comune e quella di ciascuna di essa. In particolare, i loghi delle Parti potranno essere utilizzati nell'ambito delle attività comuni oggetto della presente Convenzione. Il presente accordo non implica alcuna spendita del nome, e/o concessione e/o utilizzo del marchio e dell'identità visiva dell'università per fini commerciali, e/o pubblicitari. Tale utilizzo, straordinario e/o estraneo all'azionario istituzionale, dovrà essere regolato da specifici accordi, approvati dagli organi competenti e compatibili con la tutela dell'immagine dell'Università.

L'utilizzazione dei loghi, straordinaria o estranea all'azione istituzionale corrispondente all'oggetto di cui all'Art.2 del presente atto, richiederà il consenso della parte interessata.

ART. 7

Oltre alle forme sopra riportate, potranno essere individuate e realizzate anche altre modalità di collaborazione, nei termini ritenuti più idonei per il conseguimento dei fini oggetto dell'accordo.

ART. 8

Il presente accordo di collaborazione avrà durata di anni 3 a decorrere dalla data di sottoscrizione e potrà essere rinnovato per un uguale periodo di tempo, previo accordo sottoscritto dalle parti. Alla scadenza dell'accordo le parti redigeranno una relazione valutativa sulla collaborazione e sui risultati raggiunti nonché sugli obiettivi futuri.

ART. 9

Ciascuna delle parti potrà recedere dal presente accordo con preavviso di almeno 4 mesi. Tale preavviso dovrà essere notificato alla controparte con lettera a mezzo PEC o raccomandata A.R.

ART. 10

Ciascuna parte provvederà alle coperture assicurative di legge del proprio personale che, in virtù del presente accordo, verrà chiamato a frequentare le sedi di esecuzione delle attività.

ART. 11

Il personale di entrambe le Parti contraenti è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività attinenti alla presente convenzione, nel rispetto reciproco della normativa per la sicurezza dei lavoratori di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008, n.81, osservando in particolare gli obblighi di cui all'art.20 del Decreto citato, nonché le disposizioni del servizio di prevenzione e protezione.

Il personale di entrambe le parti, compresi eventuali collaboratori esterni dalle stesse comunque designati, sarà tenuto, prima dell'accesso nei luoghi di pertinenza delle parti, sedi di espletamento delle attività, ad acquisire le informazioni riguardanti le misure di sicurezza, prevenzione, protezione e salute, rilasciando all'uopo apposita dichiarazione.

Gli obblighi previsti dall'art.26 del D.Lgs 81/2008 e la disponibilità di dispositivi di protezione individuale (DPI), in relazione ai rischi specifici presenti nella struttura ospitante, sono attribuiti al soggetto di vertice della struttura ospitante. Tutti gli altri obblighi ricadono sul responsabile della struttura/ente di provenienza.

ART. 12

In caso di controversia nell'interpretazione o esecuzione del presente contratto, la questione verrà in prima istanza definita in via amichevole. Qualora non fosse possibile, il foro competente sarà quello di Palermo.

ART. 13

Il presente accordo è soggetto a registrazione in caso d'uso ai sensi dell'Art. 4 della tariffa parte seconda, allegata al DPR. 131/1986. Le spese di registrazione faranno carico alla parte richiedente. Le spese per l'imposta di bollo sono a carico del soggetto proponente.

ART. 14

Le Parti dichiarano reciprocamente di essere informate che i dati personali forniti, anche verbalmente per l'attività precontrattuale o comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione del presente accordo, vengono trattati esclusivamente per le finalità dell'accordo, mediante consultazione, elaborazione, raffronto con altri dati e/o ogni ulteriore elaborazione manuale e/o automatizzata e inoltre, per fini statistici, con esclusivo trattamento dei dati in forma anonima, mediante comunicazione a soggetti pubblici, qualora ne facciano richiesta per il perseguimento dei propri fini istituzionali, nonché a soggetti privati, qualora lo scopo della richiesta sia compatibile con i fini istituzionali delle Parti contraenti, consapevoli che il mancato conferimento può comportare la mancata o la parziale esecuzione della convenzione.

Le Parti provvedono al trattamento, alla diffusione ed alla comunicazione dei dati personali relativi al presente Accordo nell'ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali e nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e correlato Decreto Attuativo n. 101 del 10 agosto 2018.

Art. 15

Per quanto non espressamente previsto si rinvia alla vigente legislazione e all'accordo quadro stipulato il 14.12.2022.

Palermo, li _____

CONTRAENTE

I Dirigenti scolastici e il Presidente dell'Associazione
La Dirigente Scolastica dell'Istituto Comprensivo "Colozza-Bonfiglio"
Prof.ssa Valeria Catalano

Il Dirigente Scolastico dell'Istituto Magistrale Statale "Regina Margherita"
Prof. Domenico Di Fatta;

La Dirigente Scolastica del Liceo classico statale "Vittorio Emanuele II"
Prof.ssa Mariangela Ajello;

La Dirigente Scolastica del Liceo Scientifico "Benedetto Croce"
Prof.ssa Simonetta Calafiore;

Il Dirigente Scolastico dell'Istituto Comprensivo Statale "Lombardo Radice"
Prof Francesco Paolo Camillo

Il Presidente dell'Associazione "Parco del sole"
Dott. Massimo Messina

UNIVERSITÀ

Il Rettore
Prof. Massimo Midiri